

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Gli statuti di Albenga ed il progetto di un “corpus” degli statuti liguri

Secondo la prassi comune alle città che, almeno formalmente, non riconoscono sopra di sé un superiore, nei primi mesi del 1288 viene costituita in Albenga una commissione di emendatori degli statuti. Non si tratta, come ho detto, di un evento eccezionale, in quanto si opera per dare applicazione ad un obbligo di legge che, nelle città erette a comune, prescrive ai reggitori un continuativo e puntuale adeguamento dello statuto alle nuove e sopravvenienti esigenze della vita quotidiana.

Mentre il podestà Ansaldo Doria ed il giudice Guglielmo della Pietra, entrambi genovesi, presiedono all'attività amministrativa e giudiziaria del comune, il Consiglio ottempera all'obbligo del capitolo statutario *de emendatoribus* procedendo alla nomina di otto cittadini, quattro nobili e quattro mediani, perché rivedano gli statuti. Nessuno dei commissari è noto o in qualche modo qualificato come giurista, e per le soluzioni tecnico-giuridiche da adottare ci si serve della perizia legale del giudice, che affianca la commissione senza diritto di voto. Un notaio ha quindi l'incarico di trascrivere le riforme nel volume ufficiale¹.

Le novità, peraltro, non devono essere di grande complessità se, dopo solo un mese, il testo rivisto è già pronto: esaurito il normale *iter* di approvazione da parte del Consiglio, esso entra in vigore all'inizio di marzo².

Dicevo che si tratta di normali prassi nei comuni italiani che postulano, ad Albenga come altrove, l'esistenza di una redazione statutaria preesistente e collaudata nelle sue opzioni istituzionali e negli istituti di diritto sostanziale e processuale.

* Pubbl. in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Atti del Convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXV), pp. 25-37.

¹ Camporosso, Biblioteca Civica, *Statuti di Albenga del 1288* (d'ora in avanti *Statuti del 1288*), c. 1 r.; la procedura per queste commissioni è prevista nel cap. 46, c. 15 r.-v., *De emendatoribus*.

² *Ibidem*, c. 1 r.

La peculiarità e l'importanza del testo del 1288 consiste nel fatto che esso è pervenuto fino a noi come la più antica testimonianza di legislazione albenganese e come una delle più vecchie della Liguria.

Oggi siamo qui riuniti a commemorare – mi verrebbe da dire festeggiare – quel lontano evento riportando, a sette secoli di distanza, l'attenzione su questo testo e sulle fonti statutarie più in generale: l'ambizione è quella di far emergere temi di riflessione e di approfondimento storiografico che vadano al di là dei confini, non di rado angusti, della storia locale. Parlo, come è ovvio, della vecchia storiografia municipalistica, il più delle volte di modesto respiro culturale, sempre elogiativa e spesso piagnucolosa, che conta ancora qualche cantore, fortunatamente sempre più solitario.

Di segno opposto è invece il giudizio da dare sulla storiografia locale, quando sia solidamente ancorata ai reperti documentari e aggiornata con i risultati scientifici altrove raggiunti. Sono questi lavori, piuttosto che opinabili indagini di microstoria, che possono efficacemente ed utilmente rapportarsi a problematiche storiografiche di più ampio respiro spaziale e cronologico e contribuire alla loro più corretta comprensione. In questo contesto le edizioni di antichi testi sono un momento imprescindibile e non possono che meritare il massimo plauso, soprattutto conoscendo la fatica che esse richiedono.

Dobbiamo quindi essere grati agli organi direttivi della sezione Ingauna dell'Istituto di Studi liguri, che hanno voluto, in occasione di questo anniversario, approntare l'edizione dell'antico testo statuario, ed alla dottoressa Josepha Costa Restagno che ne ha curato la trascrizione e predisposto l'apparato critico. Il volume sarà tra breve tempo messo a disposizione degli studiosi professionali, degli appassionati di storia e di tutta la comunità albenganese che in esso potrà trovare motivi per soddisfare curiosità e per guardare con occhio più attento e consapevole al proprio passato.

Non è mio compito illustrare la ricchezza di articolazioni economiche e sociali, che emerge dagli statuti: di questo riferirà la dottoressa Costa Restagno, mentre il contesto ligure entro il quale essi si inseriscono, nelle sue componenti cittadine, ecclesiastiche e feudali, avrà il dovuto spazio nelle relazioni che gli amici medievisti terranno nei prossimi giorni. Dal mio punto di vista, più squisitamente storico-giuridico, vorrei però svolgere alcune considerazioni che, partendo dal testo albenganese, lo mettano in relazione con il più generale fenomeno statuario ligure, ed infine correlino l'uno e l'altro agli studi pubblicati ed alle iniziative assunte a proposito di queste fonti in Italia negli ultimi anni.

La redazione a noi pervenuta è datata, come si è detto, 1288, ma, al pari di tutte le analoghe raccolte coeve, presenta i segni di interventi sistematici e razionalizzanti che lasciano chiaramente sopravvivere tracce di più antiche normative.

Ai riformatori di quell'anno, vista anche la celerità con cui assolvono il proprio compito di revisione, gli statuti devono essere pervenuti dopo aver subito, in un periodo precedente, un'opera di riordinamento e di sfoltimento. Non sappiamo chi si sia assunto ad Albenga questo compito che a Genova, solo un cinquantennio prima, nel 1229, aveva assolto il famoso glossatore e maestro bolognese Iacopo Baldovini³.

Tenuto conto del silenzio delle fonti su una iniziativa di riordinamento decisa all'interno della città; avuto anche riguardo alla circostanza che l'esperienza di riorganizzazione statutaria genovese è già precoce rispetto alla generalità del fenomeno nel resto del mondo comunale; considerato infine che, con le convenzioni del 1251, Albenga è costretta ad accettare come amministratore un podestà genovese e, come giudice, un giurista della stessa città, l'ipotesi più logica è quella di rapportare il riordinamento degli statuti all'opera dei reggitori genovesi, posteriormente al 1251⁴.

Il modello sistematico adottato, nella sua semplicità, è troppo diffuso per poter fondare ipotesi di filiazione diretta. Ecco il testo:

« Liber iste capitulorum civitatis Albingane ... in tres partes. Et prima quorum, premissa ... conventione edita inter commune dicte civitatis et commune Ianue ... et de sacramento compagne ac de potestate et iudice ... de hiis que circa ipsorum spectant officium. Secunda vero pars est ... de iure reddendo et de causis et ad causas spectantibus ... Tercia autem pars est que continet capitula per que pena irrogatur et capitula de maleficiis et de aliis circa ea. Que etiam circa finem continet de gabellis et de modo sive forma vendendi eas et de fraude removenda earum »⁵.

Una tripartizione abbastanza comune che prevede un primo libro di carattere costituzionale ed amministrativo; un secondo nel quale confluisce

³ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 17-20.

⁴ Il testo della convenzione è richiamato in apertura della compilazione statutaria alben-ganese, *Statuti del 1288* cit., c. 1 v., *De conventione inter Ianuam et Albinganam edita firma tenenda*. Sulla convenzione si veda G. ROSSI, *Storia della città e Diocesi di Albenga*, Albenga 1870, p. 117 e sgg.

⁵ *Statuti del 1288* cit., c. 1 r.

la normativa civile, sostanziale e processuale; un terzo con il diritto criminale ed un'appendice relativa alle gabelle ed alla loro vendita. Manca una parte di diritto mercantile, che esiste invece a Genova: le norme concernenti il commercio ed i contratti ad esso afferenti sono inglobate nel secondo libro.

Di grande portata pratica è la recezione, posta addirittura come premessa a tutto il corpo statutario, della convenzione con Genova, richiamata poi ancora nel corso della compilazione⁶. L'ipoteca politica non è certo celata o mediata, ma l'impressione complessiva è che, malgrado la presenza certo non imparziale di magistrati provenienti dalla città dominante, le caratteristiche autoctone dello statuto non siano condizionate o modificate.

La divisione del testo in libri ha avuto soprattutto un compito di riordinamento sistematico, che rendesse le norme più accessibili, ma non ha operato a livello di unificazione formale e di rielaborazione testuale delle stesse. Lo statuto conserva, quindi, il suo carattere di formazione alluvionale e progressiva, affiancando ai testi più recenti altri antichi e talvolta desueti. Non bisogna poi pensare che le operazioni di sistemazione siano tecnicamente ineccepibili, in quanto commistioni ed accostamenti tradizionali fanno spesso premio sulle più precise esigenze di tecnica normativa.

Così nella vita comunale vediamo convivere, senza apparenti contraddizioni, magistrature abbastanza nuove come il podestà, il giudice e l'abate del popolo con organizzazioni come la compagna, ormai di scarso significato politico ed istituzionale, reminiscenza della più antica compagine comunale di carattere aristocratico e selettivo⁷.

Il primo libro, che contiene la regolamentazione degli organi supremi cittadini e di tutte le magistrature minori, comprende ben 253 capitoli, un ricco zibaldone che spazia dalla regolamentazione delle attività economiche cittadine, con norme di polizia economica, ai rapporti con l'autorità ecclesiastica, di carattere politico e giurisdizionale; al controllo del flusso degli stranieri ed alle loro prerogative; a norme di polizia urbana e igiene per finire ai rapporti con comunità viciniori.

⁶ *Ibidem*, c. 25 r., cap. 112, *De eligendis ambaxatoribus mittendis Ianuam pro conventione iuranda*.

⁷ Per i risvolti politico-sociali di queste vicende si veda J. COSTA RESTAGNO, *Ceti dirigenti e famiglie di Albenga: feudo, città e territorio*, in *La storia dei genovesi*, Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, IV, Genova 1984, pp. 145-179.

Anche il secondo libro è piuttosto ampio, contenendo ben 112 capitoli, ma è certo quello più avanzato da un punto di vista di tecnica giuridica.

Diritto processuale civile, di famiglia, diritti reali e norme commerciali compongono un esteso quadro di riferimenti ad istituti che si potrebbero definire classici, nella tradizione romanistica della scuola di Bologna. Anche in questo quadro, però, le esigenze di una società viva, che tali norme deve applicare, hanno modo egualmente di emergere: ad esempio sono analiticamente regolamentati i rapporti agricoli, tra padroni e contadini, soprattutto per le coltivazioni di maggior rilievo economico come la vite e l'olivo, ma si ha cura di aggiungere che tali norme si estendono anche a colture di minor pregio come grano, fichi, legumi⁸.

Un altro esempio dell'irrompere e permanere della vita reale in una legislazione che vuol essere generale ed obbiettiva è riscontrabile nell'accostamento alla norma che impone ai reggitori di riconoscere e tener ferme le alienazioni immobiliari effettuate dal comune, di una disposizione ben più particolare che obbliga al rispetto della vendita di alcuni mulini ceduti ad un privato nel 1248⁹.

L'aderenza degli statuti alla società ed alla vita civile si coglie ancora meglio nell'ultimo libro, che accomuna capitoli criminali e normativa fiscale.

I numerosi capitoli di questo libro, ben 131, non sembrano avere un ordine rigoroso, o almeno una generale organicità, come si è riscontrato nella parte precedente. Tale disordine però, a saperlo leggere, non sembra privo di significato; i delitti tradizionali, come l'omicidio, la bestemmia, le percosse, la rapina, l'ingiuria ed altri, sono calati e commisti in un contesto attento alle peculiarità locali: tra i primi capitoli si inserisce, ad esempio, la norma che punisce il procurato incendio o l'avventatezza di chi circoli, in un giorno ventoso, con torce accese. Le conseguenze spesso rovinose di tali comportamenti, sia per l'incolumità pubblica all'interno della città, sia per l'economia agricola e boschiva, al di fuori di essa, certo spiegano tale posizione di preminenza della norma. L'efficacia vuol essere intimidatoria e preventiva, più che repressiva, e la drammaticità che tale problema ancor oggi mantiene nelle zone rivierasche e boschive del Po-

⁸ *Statuti del 1288* cit., cap. 352, *De tenentibus vineam vel olivas ad partem*.

⁹ *Ibidem*, cap. 348, *Ut venditiones omnium communium firme sint*; cap. 347, *Ut venditio molendinorum de Garso firma sit*.

nente ligure fa meglio comprendere la sollecitudine di questi antichi legislatori¹⁰.

La stessa cura ed importanza assumono le norme sanzionatorie di comportamenti lesivi della salute pubblica¹¹, che si confondono convenzionalmente con capitoli più legati, a livello concettuale, alla tradizione romanistica.

Forse le poche notizie e gli esempi finora riportati non rendono appieno la ricchezza di contenuti giuridici, economici e sociali del testo albenganese del 1288: torno a dire che, per la vastità dei capitoli e per l'analiticità delle previsioni specifiche, ci troviamo di fronte ad uno dei testi più interessanti del panorama statutario ligure. La sua lettura credo che possa e debba uscire dal ristretto campo della storia giuridica ed essere approfondita anche da altre angolature: già questo convegno si offre, attraverso interventi fondati sul medesimo testo da parte di storici di diversa provenienza e formazione, come un esempio, speriamo non isolato, di approccio interdisciplinare ad una fonte troppo spesso, ed a torto, considerata esclusivamente giuridica.

La ricchezza di suggestioni che lo statuto propone, e la diversità degli approcci a cui si presta, mi consente di allargare il discorso che, come dicevo all'inizio, deve comprendere il territorio ligure prima e l'area italiana poi.

Vorrei partire da una affermazione da me fatta poco fa, riguardante il sicuro valore storico del testo albenganese rispetto al complesso del fenomeno statutario ligure. È affermazione che una lunga consuetudine con queste fonti mi consente di fare con una certa sicurezza, ma non mi nascondo che la reale verifica di tale assunto potrà essere fatta soltanto quando disporremo di elementi testuali numerosi e criticamente valutabili.

I dati necessari potranno provenire solo da una seria ed approfondita comparazione contenutistica, che postula l'acquisizione del maggior numero di testi omogenei.

Il discorso della pubblicazione degli statuti liguri non è certo nuovo per alcuni dei presenti in questa sala, ed ha trovato già un interlocutore istituzionale nell'Assessore alla cultura della Regione Liguria, Ernesto Bruno Valenziano, che ha mostrato per esso grande sensibilità e sincero interesse.

¹⁰ *Ibidem*, cap. 372, *De igne non portando tempore ventoso*.

¹¹ Ad esempio il cap. 373, *De non ponendo lino vel cannea in aquis circa civitatem intra confines*, o il cap. 374, *De porcis et trogis non nutriendis infra civitatem sive barbicanas*.

Alla Regione Liguria, infatti, la Società Ligure di Storia Patria ha presentato il progetto di un *corpus* di statuti liguri, che ha trovato anche l'adesione dell'Istituto di Studi Liguri e di altre società storiche. Nella relazione che accompagnava il progetto, da me redatta, svolgevo, a sostegno dello stesso, alcune argomentazioni che, approfittando della presenza dell'avv. Valenziano e di un uditorio qualificato di storici, mi permetterei di riproporre.

È solo apparentemente contraddittorio che, appena dopo l'unificazione nazionale, la storiografia non solo giuridica si sia dedicata con grande slancio al reperimento ed alla classificazione di fonti tipicamente locali, quali gli statuti.

C'era allora la fondata speranza che la conoscenza e la aggregazione non casuale di queste fonti potesse offrire importanti elementi di riflessione storiografica che travalicassero i confini regionali per comporre, attraverso un'analisi concreta su dati facilmente comparabili, un quadro di riferimenti comuni a molte esperienze italiane.

Nel volume XIV della vecchia serie degli « Atti della Società Ligure di Storia Patria », pubblicato nel 1878, il socio prof. Gerolamo Rossi da Ventimiglia predispose un lungo e minuzioso elenco alfabetico di tutto il materiale statutario ligure a lui accessibile: il contributo, ancor oggi prezioso ed utile, richiede però di essere rivisitato, aggiornato, ma soprattutto ripensato con criteri più moderni¹².

Lo stesso Rossi aveva ritenuto che il suo catalogo dovesse essere solo un primo passo a cui doveva necessariamente seguire una analisi delle caratteristiche interne della documentazione statutaria: la sua idea di inserire tra gli statuti liguri la normativa coloniale, i sinodi diocesani, la legislazione del Banco di San Giorgio, le leggi di città come Nizza, è una spia della ricchezza e della complessità di un materiale che ha necessità di essere classificato ed analizzato non solo dopo una attenta ricerca delle sue caratteristiche formali e sostanziali, ma anche attraverso la verifica delle sue coordinate spaziali e temporali.

Il primo problema che si pone è la verifica dell'esistenza di un omogeneo spazio regionale. La Liguria è tra le poche regioni che presenti notevoli aspetti di uniformità derivati dal dominio genovese ma, secondo Enrico Besta, il più grande studioso italiano del fenomeno statutario, esiste un altro elemento comune, più strettamente giuridico:

¹² G. Rossi, *Gli statuti della Liguria*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIV (1878).

« il diritto ligure », egli scrive, « ha caratteri propri che lo distinguono dal piemontese e dal lombardo e che in parte si spiegano perché sulle coste settentrionali del Tirreno la dominazione bizantina contrastò più a lungo la longobarda, e vi si mantenne in molti luoghi anche dopo la caduta di Genova »¹³.

Un substrato romanistico, quindi, che propone forse una soluzione unificatrice eccessivamente semplificante per un contesto ambientale complesso che deve, ad esempio, tener presenti gli elementi di differenziazione tra l'economia della fascia costiera e quella delle zone interne collinari e boschive. È ovvio che tali diversità si riverberino nelle strutture sociali e nelle manifestazioni della legislazione locale.

Una riprova è venuta in seguito alla schedatura dei testi contenuti nel volume del Rossi, integrati dagli statuti della collezione dell'Istituto di Storia del diritto della Facoltà giuridica genovese¹⁴.

Prendendo, ad esempio, il secolo XIII, si nota che il materiale superstito ammonta ad una cinquantina di testi, di produzione interna, come statuti e brevi, o internazionale, come patti e convenzioni. Un esame della consistenza e della complessità dei testi mostra una grande varietà che, ad una prima impressione, sembra corrispondere alle molteplici e differenziate esigenze di comunità spesso operanti in situazioni politiche ed economiche lontane e differenti.

Un altro problema di grande interesse storico attiene poi ai mutamenti tra la legislazione statutaria medievale e quella moderna, in relazione alla diversa realtà politica ed alla organizzazione dei rapporti fra Genova e le altre comunità liguri. Gli organi centrali dello stato hanno esercitato, in età moderna, una attenta opera di censura su questi testi, ponendo in essere un processo di tendenziale unificazione: tale controllo, affiancato dall'azione dei giudicanti genovesi mandati a reggere le comunità, e da una razionalizzazione delle circoscrizioni amministrative, è un aspetto di quella che, forse un po' provocatoriamente, ho altrove definito la via genovese allo stato moderno. È un processo che inizia nel 1530 con l'istituzione del Magistrato di Terraferma, con competenza per le controversie tra cittadini e abitanti del Dominio; prosegue con la riorganizzazione amministrativa del Dominio e

¹³ E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimo sesto*, in *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, 1/2, Milano 1925, p. 604.

¹⁴ La schedatura è attualmente in fase di completamento, attraverso lo spoglio di altri repertori, da parte dell'Istituto di Storia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova.

con l'elevazione a capitanati di alcune podesterie; si conclude nel 1623 con l'erezione del Magistrato delle Comunità che, come è stato affermato, «volle essere una risposta ... in direzione ... della centralizzazione: dotato di larghi poteri giurisdizionali e di controllo, la sua attività fu volta innanzitutto alle operazioni d'estimo – le *caratate* – sulla base delle quali si determinavano i carichi fiscali e la loro distribuzione»¹⁵.

Le nuove redazioni e le revisioni statutarie, sulla base della stessa schedatura sopra ricordata, risultano numerose e si accompagnano al fenomeno progressivo della redazione dei testi in volgare e non più in latino.

Il materiale da studiare è, come si può capire, molto vasto e complesso e necessita di un disegno programmatico articolato, che consenta approcci progressivi e sempre più particolari. Ad una prima analisi, mi pare preliminare un censimento aggiornato della documentazione esistente; una successiva classificazione cronologica e sistematica (statuti cittadini, feudali, rurali, ecc.); una analisi interna della documentazione; un complesso di indici. Solo a questo punto si potrà avviare, con corretti criteri critici, un piano di pubblicazione. Vorrei ancora ricordare che, dalla lettura del catalogo del Rossi, emerge che, per la compilazione dell'opera, l'Autore poté giovare di collaborazioni entusiaste ed efficaci di amministratori pubblici e privati cittadini. Rifare con i criteri sopra indicati un'opera del genere sarebbe probabilmente impossibile senza ricreare un complesso di relazioni e di volontà operative simili a quelle che, più di un secolo fa, hanno consentito allo studioso intemelio la sua ambiziosa opera. Il risultato finale sarebbe quello di dotare la Liguria di uno strumento storiografico che, oltre ad essere finora unico nel panorama delle regioni italiane, potrebbe offrire non solo utili supporti agli storici professionali ma anche affascinanti riscoperte di peculiarità locali ad un pubblico più vasto.

Occorre, quindi, aggregare le forze ed incanalare le risorse disponibili verso iniziative che diano sicure garanzie scientifiche, e bisogna rimarcare che non tutte le pubblicazioni statutarie di questi ultimi anni sono di livello accettabile. In positivo vorrei ricordare l'opera di Calvini, che va pubblicando numerosi testi liguri¹⁶.

¹⁵ V. PIERGIOVANNI, *Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo*, in «Studi Genuensi», n.s., 4 (1986), p. 36.

¹⁶ Città di Taggia, *Statuti comunali del 1381*, a cura di N. CALVINI, Taggia 1981; *Statuti comunali di Sanremo*, a cura di N. CALVINI, Sanremo 1983; N. CALVINI, *Il feudo di Lingueglietta e i suoi statuti comunali (1434)*, Oneglia 1986.

I temi ed i problemi posti dallo studio del diritto statutario ligure sono quelli che ho esposto, ma vorrei allontanare subito l'impressione che si voglia, con le iniziative avviate, rinchiudersi in dimensioni municipali o regionali. L'antistoricità di tale procedere appare subito evidente se si pensi ai rapporti con territori come Nizza, la Sardegna, la Corsica, per non parlare di Piemonte, Lombardia e Toscana.

L'occasione del centenario degli statuti di Albenga ha creato un collegamento tra l'Istituto di storia del diritto di Genova e quello di Studi liguri di Albenga che si è concretato, da parte di quest'ultimo, nella concessione di una giornata del suo convegno agli storici del diritto statutario, perché si riunissero a parlare delle proprie ricerche e delle iniziative in corso in questo campo. Vorrei ringraziare per questo gli amici di Albenga ed i miei colleghi di disciplina che, con grande disponibilità, hanno accettato il mio invito.

Più volte, tra noi, abbiamo discusso della necessità di collegamenti e di confronto, che potrebbero portare ad un più ambizioso progetto a livello nazionale, magari sotto gli auspici del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il cui Vicepresidente, prof. Giorgio Lombardi, è qui tra noi, attento ascoltatore e certo interessato, come giurista e cultore di storia, alle nostre iniziative. Un altro attento uditor, anch'egli non all'oscuro di questi problemi, per aver seguito da anni con simpatia il lavoro sugli statuti dell'Istituto di Storia del diritto della Facoltà genovese, è il mio collega sen. Lorenzo Acquarone, ai cui uffici certamente si potrebbe far ricorso per istituire un collegamento con la biblioteca del Senato in Roma, ove si conserva la più importante collezione statutaria italiana.

Sono dimensioni ampie, come dicevo, che potrebbero ancora allargarsi a forme di collaborazione internazionale, a giudicare dall'interesse suscitato da questo tema nei colleghi dell'Università di Nizza, che hanno annunciato la loro partecipazione.

Infine la presenza in questo convegno di colleghi ed amici che professano altre discipline storiche spero che possa consentire l'apprezzamento della fonte statutaria in tutta la sua ricchezza: se anche questo avverrà, l'antico statuto albenganese del 1288, che ha fornito l'occasione per questo nostro incontro, avrà avuto, a sette secoli di distanza, una funzione nuova, certo diversa da quella per cui era nato, ma egualmente importante.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella ‘riforma’ di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre ‘consigli’ di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un “corpus” degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo